

STATUTO

**RENEW SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA - IMPRESA SOC**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIA FEUDO
DELLA PAGLIA 6

Numero REA: FG - 334422

Codice fiscale: 04518980711

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE Articolo 1 Denominazione 1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V del codice civile, dal decreto legislativo n. 112/2017 e dal decreto legislativo n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ed impresa sociale, senza scopo di lucro, denominata "Renew Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata - Impresa Sociale", in acronimo "Renew SSD a r.l.- Impresa Sociale" ("Società"). 1.2 Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso delle locuzioni di "impresa sociale" e di società sportiva dilettantistica, quest'ultima anche in acronimo nella forma "SSD". Articolo 2 Oggetto 2.1 Alla società è attribuita la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D. lgs. 112/2017 in quanto la stessa esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti (i tesserati) e di altri soggetti interessati alle loro attività (i partecipanti) nei seguenti settori: - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nel campo del calcio, calcetto, padel, pallavolo e pallacanestro, nonché sport e discipline analoghe ed affini; - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale; rispettivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u), d) ed l) del decreto legislativo n. 112/2017. In particolare, la Società ha per oggetto: - lo sviluppo e diffusione di attività sportive intese come strumento di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza sociale, mediante l'attivazione di progetti nei quali utilizzare lo sport come strumento di inclusione, crescita armonica ed emancipazione di minori a rischio e/o in situazione di povertà ed emarginazione sociale, con particolare ma non esclusivo riferimento alla disciplina sportiva del calcio, calcetto, padel, pallavolo e pallacanestro, nonché sport e discipline analoghe ed affini;	
--	---	--

- l'attività di centri ludico-ricreativi per minori con finalità educativo-pedagogica, inclusa l'organizzazione di centri estivi per bambini e ragazzi **nel campo del calcio, calcetto, padel, pallavolo e pallacanestro, nonché sport e discipline analoghe ed affini;**

- l'organizzazione di eventi sportivi e fiere correlati alla disciplina sportiva del **calcio, calcetto, padel, pallavolo e pallacanestro**, nonché sport e discipline analoghe ed affini;

- l'attività di trasporto sociale degli utenti;

- e più in generale tutte le attività connesse e correlate a ciò che attiene il settore sociale e socio-educativo nell'ambito della disciplina sportiva del **calcio, calcetto, padel, pallavolo e pallacanestro**, nonché sport e discipline analoghe ed affini.

L'erogazione dei beni e servizi oggetto dell'attività sociale non è limitata o circoscritta ai soci, ma è resa a favore di tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità della Società.

2.2 La società esercita, altresì, senza scopo di lucro, in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica del **calcio, calcetto, padel, pallavolo e pallacanestro**, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, la società ha per oggetto:

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nell'accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;

- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;

- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;

- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.

2.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ.

Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Al fine di svolgere l'attività sociale la società può

assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la società intende affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 3

Sede

3.1 La società ha sede in **Manfredonia**.

3.2 La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'Organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

3.3 Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

3.4 In caso di variazione dei dati indicati al comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 39/2021, la Società sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere alla FIP e ad eventuali altri enti affilianti una dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli anzidetti dati nei termini e modi previsti dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2070**.

Articolo 5

Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione reale del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate a riserva indivisibile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissis il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.3 I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e **si considerano improduttivi di interessi**.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, cod. civ..

5.4 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017. La delibera di emissione, **che deve essere adottata col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto** e deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico debitamente iscritto nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica.

6.2 Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del

proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, a titolo oneroso, **ad un valore compatibile con quanto previsto dalle norme di settore, anche tributarie, e dell'ordinamento sportivo**, tuttavia è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

7.2 A tal fine, il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota sociale deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata consegnata a mani e sottoscritta per ricevuta dal soggetto destinatario ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi, quale risulta dal Registro delle Imprese, o mediante pec; la comunicazione deve contenere le generalità dell'acquirente e le condizioni della cessione, tra le quali il corrispettivo e le modalità di pagamento.

7.3 I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione.

7.4 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.5 Se il socio che ha esercitato la prelazione non può o non vuole acquistare la partecipazione, il diritto allo stesso spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore degli altri soci che hanno esercitato la prelazione e che non abbiano a ciò espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.6 La rinuncia al diritto di prelazione o il suo mancato esercizio nei termini di cui sopra, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

7.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

7.8 Non sono soggetti a prelazione:

- i trasferimenti in favore di chi è già socio della società;
- i trasferimenti in favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo societario,
- le operazioni di intestazione di quote da soci a società

fiduciarie e viceversa, nonché i trasferimenti tra società fiduciarie.

7.9 La prelazione si esercita in ogni caso a parità di condizioni; nei casi in cui la natura del negozio preveda un corrispettivo infungibile, il prezzo al quale esercitare il diritto di prelazione sarà stabilito da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, con le modalità previste per la determinazione del valore della partecipazione sociale in caso di recesso.

7.10 Quanto sopra stabilito si applica anche ai negozi aventi ad oggetto i diritti di sottoscrizione e di prelazione su aumenti di capitale deliberati.

Articolo 8

Morte del socio

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono liberamente trasferibili a causa di morte.

8.2 In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..

Articolo 9

Recesso - Esclusione

9.1 Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società. Si applica l'articolo 2473, cod. civ..

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

9.2 Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L'interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere

formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- il mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- il mancato rinnovo da parte del socio di una fidejussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- lo svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- il pignoramento della quota del socio;
- la sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di 2 soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, cod. civ.

9.3 Al socio receduto o escluso è ammesso il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4.

Articolo 10

Amministratori

10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere inoltre affidata a più amministratori, in numero compreso tra 2 e 3, con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di

amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 **La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.**

10.5 **Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.**

10.6 In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

10.7 Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni. Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Articolo 11

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero

pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione **elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.**

12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 13

Adunanze del consiglio di amministrazione

13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.

13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di

controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 14

Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;
- costituzione di società.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,

ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15

Rappresentanza

15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

15.6 **Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 112/2017, non possono assumere la presidenza dell'impresa i rappresentanti dei seguenti enti:**

- a) società costituite da un unico socio persona fisica;
- b) enti con scopo di lucro;
- c) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni anche qualora non esercitino attività di direzione e coordinamento ovvero non detengano, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 16

Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 e compatibilmente a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per

il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 17

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci nominano l'organo di controllo interno.

17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, **avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017** ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

17.4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Decisioni dei soci

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19

Assemblea

19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

19.2 L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, ovvero mediante lettera raccomandata da consegnarsi a mano e sottoscritta per ricevuta dal socio, almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e

può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20

Svolgimento dell'assemblea

20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

20.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 21

Quorum

21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 22

Bilancio e utili

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4.

22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,

b) oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Articolo 23

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

23.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 24

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

24.1 Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

25.4 In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di "società sportiva dilettantistica" ovvero di "impresa sociale", il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ai fini sportivi ad altre Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche del Terzo settore costituite ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 26

Clausola compromissoria

26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni

attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda si intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 27

Disposizioni applicabili

27.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, al d.lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

20 di 20